

# **TERMINI PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE ED ATTIVITA' DEI TRIBUNALI**

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI  
STUDIO LEGALE

## **SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI**

- Dal 9 marzo al 15 aprile 2020, sono rinviate d'ufficio le udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale. La sospensione dei termini si applica, quindi, anche ai procedimenti in cui non è fissata udienza (e.g. al deposito di comparse conclusionali e repliche, atti di impugnazione, etc.).
- I rinvii e le sospensioni non si applicano alle cause aventi ad oggetto le materie previste dall'art. 83 comma 3 del DI 17 marzo 2020 n. 18, quali, a titolo di esempio:
  - le cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati;
  - le cause relative ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari;
  - i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
  - i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità;
  - i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  - i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
  - i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;
  - in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. La dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.
- Ove il decorso di un termine processuale abbia inizio durante il periodo di sospensione, il suo inizio è differito alla fine di detto periodo.

- Quando il termine processuale deve essere computato a ritroso e ricade interamente o parzialmente nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre detto termine è differita in modo da consentirne il rispetto.
- La sospensione dei termini si applica altresì allo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, di negoziazione nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

## PRESCRIZIONI E DECADENZE

- Nel periodo di sospensione è parimenti sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività processuali.

## MISURE ULTERIORI

- A decorrere dal 16 aprile e fino al 30 giugno 2020, i capi degli Uffici giudiziari, previa consultazione con gli organi specificamente individuati nel Decreto, possono adottare misure organizzative, necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. A tal fine, i capi degli uffici giudiziari possono prevedere, tra il resto:
  - lo svolgimento di udienze civili, che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, mediante collegamenti da remoto;
  - lo svolgimento di udienze civili, che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
  - il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 con le specifiche eccezioni delle cause cui non si applica la sospensione (cfr. art 83 comma 3);
  - l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze.

I primi due provvedimenti possono anche essere assunti nei procedimenti cui non si applica la sospensione dei termini processuali.

19 marzo 2020

I nostri contributi di informazione e aggiornamento sulla crisi del Covid-19 e sulle sue implicazioni sono uno sforzo collettivo dello Studio ed una iniziativa di servizio. Per sottolinearlo, gli autori hanno rinunciato ad indicare il proprio nome in calce ai singoli lavori. Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

*Our contributions of information and update on the Covid-19 crisis and its implications constitute a collective effort of the Firm and an initiative of service. For such reason, the authors decided not to sign individually their works and articles.  
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.*

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
moscow@dejalex.com